

I TEMPI DELLA RIFORMA

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

TERMINE	ADEMPIMENTO
<p>2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione dei decreti di riforma. • Possibilità di adeguamento degli statuti, con efficacia dal 1° gennaio 2004 e dopo il deposito nel Registro delle imprese • Entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'impugnazione delle delibere.
<p>Fino al 1° gennaio 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le SPA, SAPA e SRL, costituite anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 possono, in sede di modificazione dello statuto adottare clausole statutarie conformi alle nuove norme. Tuttavia, tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel Registro delle imprese con contestuale deposito dello Statuto nella sua nuova versione. • Le SPA costituite prima del 1° gennaio 2004 con capitale inferiore a 120.000 euro potranno conservare la forma della SPA per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente a tale data. • Gli articoli dal 2415 al 2420 C.C. si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004. • I bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 possono essere redatti secondo le nuove disposizioni. • Le società poste in liquidazione prima dell'entrata in vigore del decreto sono liquidate secondo le leggi anteriori, quelle dopo, secondo le nuove disposizioni. • I procedimenti previsti dall'art. 2409 C.C., pendenti alla data del 1° gennaio 2001, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti, salvo il potere del Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
<p>Dal 1° gennaio 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrata in vigore della riforma. • Data oltre la quale non potranno più essere iscritte nel Registro delle imprese SPA, SAPA, SRL e Società Cooperative, anche costituite anteriormente, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alle nuove disposizioni. • Per quanto riguarda i patti parasociali, il limite di 5 anni previsto dall'art. 2341-bis si applica ai patti stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data. • I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data di entrata in vigore del decreto e quella del 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le regole precedenti o secondo le nuove disposizioni. • Da tale data non possono essere iscritte nel Registro delle imprese società cooperative, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alle nuove disposizioni.

<p>30 giugno 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Termine concesso al Ministero delle attività produttive per predisporre un Albo delle società cooperative a mutualità prevalente. • Non si applica la disposizione che prevede la possibilità di recesso del socio in caso di eliminazione di una o più cause di recesso, qualora la deliberazione sia assunta entro il 30 giugno 2004.
<p>30 settembre 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Termine ultimo concesso alle SPA, SAPA ed SRL per uniformare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili. • Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. • Termine ultimo per la redazione dei bilanci con l'alternativa tra vecchia e nuova disciplina.
<p>31 dicembre 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Termine ultimo per provvedere agli adeguamenti degli statuti per le società cooperative. Il mancato adempimento costituisce causa di scioglimento <i>ope legis</i>. • Termine ultimo per le piccole società cooperative, costituite ai sensi dell'art. 21, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 C.C. • Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice, dei presenti. • Termine ultimo per la redazione dei bilanci delle società cooperative secondo le vecchie regole. • Le società cooperative e loro consorzi che adeguano i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2004 conservano le agevolazioni fiscali. • Termine entro il quale verranno sciolte (senza nomina del liquidatore) le società cooperative che non abbiano depositato i bilanci degli ultimi 5 anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
<p>Marzo/Maggio 2005</p>	<p>Obbligo per le SPA, le SAPA e le SRL di redigere i bilanci d'esercizio (chiusi successivamente al 30 settembre 2004) sulla base delle nuove regole.</p>
<p>Marzo/Maggio 2006</p>	<p>Obbligo per le Società Cooperative di redigere i bilanci d'esercizio (chiusi dopo il 31 dicembre 2004) sulla base delle nuove regole.</p>
<p>31 dicembre 2009</p>	<p>Scadenza della proroga automatica della durata dei patti di sindacato.</p>